



**ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge regionale 15 maggio 2000 n.10;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165;
- VISTO** il CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 art.3;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 207 del 07/06/2016 con la quale, è stato approvato il Regolamento di attuazione della riorganizzazione disposta con l'art. 49 comma 1 della l.r. 7 maggio 2015 n. 9;
- VISTO** l'art. 98, comma 6, della L.R. 9/2015;
- VISTO** il D.P. Reg. n.12 del 27/06/2019;
- VISTA** la legge regionale del 15/04/2021 n.9 art. 9;
- VISTA** la legge regionale n. 1 del 21/01/2022 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione" per l'esercizio 2022;
- VISTA** la sentenza della Corte di Appello di Catania n. \_\_\_\_\_, in parziale riforma della pronuncia n. \_\_\_\_\_ del Tribunale di Siracusa, con la quale è dichiarato il diritto del Sig. Tortura Paolo nato \_\_\_\_\_ alla progressione economica orizzontale con attribuzione della categoria C6 e dei relativi incrementi economici per il periodo dal 01/09/2007 al 31/12/2007 e con attribuzione della categoria C7 e dei relativi incrementi economici dall'01/01/2008 fino alla scadenza del contratto \_\_\_\_\_, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
- CONSIDERATO** che in esecuzione della sentenza impugnata \_\_\_\_\_ il dipendente ha ricevuto quanto dovuto per il riconoscimento del diritto all'attribuzione della categoria C6 per il periodo 01/03/2005-31/12/2007 e della categoria C7 a far tempo dall'01/01/2008, lo stesso è condannato dalla prefata sentenza della Corte di Appello a restituire il maggiore importo ricevuto, oltre interessi legali dalla data del pagamento;
- CONSIDERATA** la legge regionale n. 15 del 21/08/2007 che ha prorogato sino al 31/12/2008 la vigenza del contratto stipulato dal dipendente e l'Amministrazione regionale già prorogato fino al 31/08/2007 con Delibera di Giunta n. 301 del 29/06/2005;
- RITENUTO** di dover dare esecuzione alla sentenza \_\_\_\_\_ della Corte di Appello di Catania e di procedere al riconoscimento del diritto del Sig. Tortura Paolo all'attribuzione della categoria C6 con il pagamento dei relativi incrementi economici per il periodo dal 01/09/2007 al 31/12/2007 e all'attribuzione della categoria C7 con il pagamento dei relativi incrementi economici dall'01/01/2008 fino al 31/12/2008

## DECRETA

- Art. 1)** Al Sig. Tortura Paolo nato a \_\_\_\_\_ è riconosciuto il diritto alla progressione economica orizzontale con attribuzione della categoria C6 e pagamento dei relativi incrementi economici per il periodo dal 01/09/2007 al 31/12/2007 e con attribuzione della categoria C7 e pagamento dei relativi incrementi economici dall'01/01/2008 fino alla scadenza del contratto (31/12/2008), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
- Art. 2)** Il dipendente dovrà restituire il maggiore importo ricevuto in esecuzione della sentenza impugnata n. 384/2018 del Tribunale di Siracusa, oltre interessi legali dalla data del pagamento;
- Art. 3)** Il trattamento economico spettante è rideterminato come da schede allegate, parte integrante del presente provvedimento.
- Art. 4)** Il presente decreto sarà trasmesso per l'esecuzione al Servizio competente del trattamento economico.

Il presente atto è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 98, comma 6, della L.R. 9/2015 e sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'art.9 della legge regionale del 15/04/2021 n.9.

IL DIRIGENTE GENERALE  
F.to C. Madonia

### VISTO SI PUBBLICHI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
F.to G. G. Palagonia

*Originali agli atti d'ufficio*